



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



Regione
Lombardia



POR 2014-2020 FESR / INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ

ACCORDO

TRA REGIONE LOMBARDIA

E

PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

ID 119455

"TRACCIA AZZURRA - COLLEGAMENTO CICLABILE TRA L'ABBIATENSE E VIGEVANO"

**A VALERE SULLE RISORSE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014 - 2020 DEL
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - ASSE IV.**

**ATTUAZIONE DELL'AZIONE IV.4.e.1.1 SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE NECESSARIE
ALL'UTILIZZO DEL MEZZO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE ANCHE ATTRAVERSO
INIZIATIVE DI CHARGING HUB - MISURA "MOBILITA' CICLISTICA".**

Regione Lombardia, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, C.F. 80050050154 e P.IVA 12874720159, di seguito denominata "Regione", rappresentata da Erminia Falcomatà nella sua qualità di dirigente responsabile della Misura "Mobilità ciclistica" giusta delega DGR n. X/5359 del 27 giugno 2016;

e

PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO, con sede legale in Magenta, C.F. 86004850151 e P. IVA 08914300150, rappresentato da Claudio Peja nella sua qualità di Direttore, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 134 del 9 novembre 2016;

PREMESSO che:

- con Decisione di Esecuzione C(2015) 923 final del 12 febbraio 2015 è stato adottato dalla Commissione Europea il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020;
- nell'ambito del POR FESR 2014-2020 di cui alla Decisione del 12 febbraio 2015 rientra l'Asse IV "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio";
- nell'Asse IV, e, in particolare, nell'Azione IV.e.1.1 "Sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charging hub" è prevista, tra l'altro, la realizzazione della Misura "mobilità ciclistica";
- con DGR n. X/3669 del 5 giugno 2015 è stata approvata l'"Iniziativa per la Misura mobilità ciclistica - POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia" e la relativa dotazione finanziaria, Misura inserita nell'ambito dell'Azione 4.e.1.1 "Sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charging hub" dell'Obiettivo specifico 4.e.1 "Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane", dell'Asse prioritario IV "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio";
- con la medesima DGR 3669/2015 sopra citata è stato dato mandato al Dirigente Responsabile della Misura "mobilità ciclistica", in raccordo con il Dirigente della Direzione Infrastrutture e Mobilità Responsabile dell'Asse IV e con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, di procedere all'emanazione dei provvedimenti attuativi dell'iniziativa;
- in attuazione della sopra citata DGR n. X/3669 del 5 giugno 2015, con Decreto n. 6549 del 31 luglio 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 35 - Serie Ordinaria del 24 agosto 2015, è stato approvato il documento "Avviso a presentare manifestazioni di interesse riguardanti proposte progettuali per la mobilità ciclistica" (di seguito Avviso) e relativi allegati;

- la Misura menzionata prevede di cofinanziare interventi per la mobilità ciclistica orientati a garantire il completamento e la connessione della rete ciclabile di livello regionale, individuata dal Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, con quelle di scala locale, prevedendo il collegamento con i nodi del sistema della mobilità collettiva (stazioni/fermate ferroviarie e del trasporto pubblico locale), anche nell'ottica dello sviluppo del turismo sostenibile;
- con decreto n. 6985 del 15 luglio 2016 "Programma Operativo Regionale FESR 2014 - 2020 della Regione Lombardia, asse IV - azione IV.4.e.1.1. - Misura "mobilità ciclistica". Approvazione delle graduatorie dei progetti ammissibili, dell'elenco dei progetti ammissibili alla fase di concertazione e dell'elenco dei progetti non ammissibili di cui all'avviso a presentare manifestazioni di interesse riguardanti proposte progettuali per la mobilità ciclistica", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 29 del 19 luglio 2016 e con errata corrige sul n. 30 del 27 luglio 2016, Serie Ordinaria, il Dirigente responsabile della Misura "mobilità ciclistica" ha approvato le tre graduatorie, una per ogni tipologia di opera principale prevista dall'Avviso sopra richiamato, riferite ai progetti risultati ammissibili e ha approvato l'elenco dei progetti risultati non ammissibili, con l'indicazione sintetica della motivazione di esclusione;
- il decreto n. 6985/2016 riporta altresì l'elenco dei progetti ammissibili alla fase di concertazione individuati sulla base della dotazione finanziaria e, tra questi, il progetto **"TRACCIA AZZURRA - Collegamento Ciclabile tra l'Abbiatense e Vigevano" (ID Progetto 119445)** presentato dal Parco Lombardo della Valle del Ticino, oggetto del presente Accordo;
- la DGR n. X/3669/2015 prevede che alla individuazione dei progetti ammissibili a finanziamento, in ordine di priorità, segua la fase di concertazione tra i relativi soggetti proponenti e Regione Lombardia per la definizione di specifici accordi (la cui approvazione e sottoscrizione equivale all'assegnazione/accettazione del contributo);
- la DGR n. X/3669/2015 stabilisce altresì che l'attività di concertazione sia orientata affinché la progettazione e/o la realizzazione degli interventi risultino pienamente coerenti con il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (in seguito PRMC).

VISTA la DGR n. X/5359 del 27 giugno 2016 con cui è stato approvato lo schema - tipo di Accordo tra Regione Lombardia e Soggetti beneficiari per la realizzazione degli interventi per la mobilità ciclistica ammessi a contributo a valere sulle risorse del POR 2014 - 2020 del FESR - Misura "mobilità ciclistica" ed è stata rideterminata al 31 dicembre 2016 la scadenza per la relativa sottoscrizione.

RILEVATO che durante la fase concertativa, senza alterare gli aspetti qualificanti e condizionanti l'ammissibilità e finanziabilità dell'opera, sono state apportate modifiche migliorative al progetto presentato e che tali modifiche migliorative

dovranno essere attuate nelle successive fasi della progettazione e realizzazione degli interventi in oggetto.

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Gestione del Parco Lombardo della Valle del Ticino n. 155 del 21 dicembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema del presente Accordo e i relativi Allegati A e B;

RICHIAMATO il decreto il n. 12198 del 24 novembre 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 48 del 29 novembre 2016 con cui il Dirigente Responsabile d'Asse ha approvato le "Linee Guida per l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle spese relative ai progetti ammissibili della Misura "mobilità ciclistica"" (in seguito Linee Guida);

RITENUTO di procedere con la stipula di specifico Accordo tra Regione Lombardia e il Parco Lombardo della Valle del Ticino per disciplinare i reciproci impegni delle Parti in ordine all'attuazione del progetto "**TRACCIA AZZURRA - Collegamento Ciclabile tra l'Abbate e Vigevano**" (ID Progetto 119445), i tempi di attuazione e le modalità di erogazione del contributo finanziario a valere sulle risorse del POR FESR 2014 - 2020 - Misura "mobilità ciclistica";

RICHIAMATI:

- la DGR n. X/1657 dell'11 aprile 2014 con cui è stato approvato il PRMC, redatto ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 7 del 30 aprile 2009 "Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica";
- il decreto n. 4292 del 26 maggio 2015 con cui sono state approvate le "Modalità di gestione della banca dati georeferenziata regionale della rete ciclabile" e le "Indicazioni operative per la digitalizzazione della rete ciclabile", quale base di riferimento per la pianificazione delle reti ciclabili locali da parte degli Enti territoriali;

RICHIAMATE inoltre:

- la D.G.C. del Comune di Abbiategrasso (MI) n. 54 del 18 aprile 2016;
- la D.G.C. del Comune di Morimondo (MI) n. 32 del 15 aprile 2016;
- la D.G.C. del Comune di Ozzero (MI) n. 55 del 27 giugno 2016;
- la D.G.C. del Comune di Vigevano (PV) n. 48 del 3 marzo 2016,

di adesione al progetto presentato dal Parco Lombardo della Valle del Ticino, con le quali i Comuni interessati garantiscono il sostegno economico e tecnico per la realizzazione dell'intervento;

DATO ATTO che, come già riportato nella citata DGR n. X/3669/2015, la Misura "mobilità ciclistica" dell'Azione IV.e.1.1 "Sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charging hub", non costituisce "Aiuto di Stato" in quanto gli interventi a favore della mobilità ciclistica rientrano fra le opere pubbliche che svolgono un servizio

pubblico rivolto alla generalità dei cittadini, senza generazione di vantaggi, diretti o indiretti, a favore di singole imprese; inoltre i trasferimenti dei contributi sono esclusivamente a favore di Amministrazioni Pubbliche per un interesse collettivo e le opere quindi non sono suscettibili di un utilizzo economico;

**Tutto ciò premesso e condiviso,
con il presente Accordo stabiliscono quanto segue:**

Art. 1 - Oggetto dell'accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni tra le Parti in ordine alla realizzazione dell'intervento **"TRACCIA AZZURRA - Collegamento Ciclabile tra l'Abbiatense e Vigevano" (ID Progetto 119445)** a valere sulle risorse del Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Asse IV.

Il progetto ritenuto ammissibile e finanziabile ad esito della presentazione di manifestazione d'interesse, in riscontro all'Avviso, è stato integrato e modificato nella fase concertativa in un'ottica migliorativa in relazione al PRMC ed è stato presentato sul sistema informativo Siage il 16 novembre 2016 (prot. S1.2016.0041168) e il 22 novembre 2016 (prot. S1.2016.0041614) unitamente alla Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 134 del 9 novembre 2016;

Il progetto preliminare prevede di collegare, attraverso una dorsale ciclabile in sede propria che si integra con i percorsi ciclabili esistenti, le stazioni di Vigevano e Abbiategrasso che rappresentano i due centri urbani di riferimento per l'intero contesto della Lomellina e dell'Abbiatense. Tale dorsale si collega al percorso di interesse regionale del Ticino e in parte segue il tracciato della "Via delle Risaie", anch'esso di interesse regionale. Su questa dorsale si innestano i percorsi locali e naturalistici che attraversano i Comuni di Ozzero e Morimondo e che si connettono con il percorso ciclabile lungo il Naviglio di Bereguardo e con le vie "Verdi" del Parco del Ticino.

Lungo il tracciato si prevedono cinque bicipark (stalli con tettoie), due presso le stazioni ferroviarie di Abbiategrasso e Vigevano e tre nei pressi di tre fermate del trasporto pubblico su gomma a Ozzero vicino alla sede comunale, a Soria Vecchia lungo la SS 494 e a Morimondo all'incrocio con la SS 526.

L'itinerario ciclabile è composto da tratti con caratteristiche diverse:

Tratti in sede propria

- Abbiategrasso-Ozzero e Vigevano lungo l'asse della SS 494 attraverso il nuovo ponte sul Ticino in fase di realizzazione;
- dalla frazione di Soria Vecchia passando per il centro di Ozzero e sulla SP 183 fino ad arrivare in prossimità della stazione ferroviaria di Abbiategrasso

utilizzando un percorso alternativo al tratto urbano della SS 494 nel territorio di Abbiategrasso.

Su strade esistenti, di rilevante interesse paesaggistico che mettono in collegamento:

- il Naviglio di Bereguardo con il centro di Ozzero.
- il Naviglio di Bereguardo con Morimondo fino a Soria Vecchia.

Soria Vecchia è uno snodo strategico per la viabilità locale ed è inserito nel quadro dei lavori di adeguamento e potenziamento della SS 494 "Vigevanese" (soggetto attuatore ANAS), in cui sono previste due rotonde per differenziare la viabilità di attraversamento da quella locale. Tale svincolo svolge la stessa funzione anche per il progetto Traccia Azzurra che in questa frazione prevede lo snodo in cui si incontrano i diversi percorsi ciclabili previsti.

L'attività concertativa, senza alterare gli aspetti qualificanti e condizionanti l'ammissibilità e finanziabilità del progetto, ha in particolare riguardato il perfezionamento del Cronoprogramma e del Quadro economico, con particolare riferimento alla ridefinizione e quantificazione delle "opere complementari" (in sostituzione della Velostazione in Comune di Abbiategrasso già realizzata) e all'individuazione di modifiche progettuali coerenti con la versione aggiornata del progetto ANAS.

Sono stati inoltre rinviati alle fasi progettuali del definitivo ed esecutivo, i seguenti approfondimenti:

- proposte di modifiche di tracciato lungo la SS 494, coerentemente al progetto ANAS che verrà approvato dal CIPE e nel tratto urbano di Abbiategrasso e Vigevano;
- individuazione delle aree di cantiere, da concordare con ANAS, divisione in lotti funzionali degli interventi previsti e articolazione del cronoprogramma in coerenza con il progetto ANAS.

L'Autorità Ambientale, a completamento della fase concertativa, ha reso disponibile ai beneficiari il documento "Indicazioni per il miglioramento della qualità ambientale dei progetti", contenente indicazioni per la revisione e lo sviluppo dei progetti finalizzate a migliorare la loro qualità ambientale e la coerenza con la pianificazione regionale.

Art. 2 - Impegni di Regione Lombardia

Regione Lombardia si impegna a:

- verificare la rendicontazione delle spese e le richieste di erogazione del contributo;

- cofinanziare gli interventi per il **70%** della spesa ammissibile, fino a un massimo di **€ 1.316.114,20**;
- supportare i Soggetti beneficiari nella definizione delle scelte tecniche e nell'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta e di tutti gli atti di assenso che si renderanno necessari per la realizzazione dell'opera.

Ai sensi del paragrafo 2 dell'Avviso la sottoscrizione del presente Accordo equivale all'assegnazione del contributo da parte di Regione a favore del progetto.

Regione, tramite suoi funzionari e nel rispetto della normativa vigente, può effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità delle procedure seguite e degli interventi realizzati con il contributo pubblico erogato.

Art. 3 - Impegni del Soggetto beneficiario

Il **Parco Lombardo della Valle del Ticino** si impegna a:

- finanziare la progettazione e realizzazione del progetto di cui all'art. 1 per la quota non garantita dal contributo regionale a valere sul POR FESR 2014 - 2020;
- non utilizzare altre agevolazioni comunitarie, nazionali e regionali per le medesime operazioni;
- farsi carico di tutte le fasi necessarie per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nullaosta e degli altri atti di assenso necessari per la realizzazione dell'opera;
- assumere il ruolo di committente, di Responsabile del Procedimento e di coordinamento dell'opera;
- garantire tutte le attività finalizzate all'esecuzione dei lavori: progetto definitivo ed esecutivo, procedure di affidamento, svolgimento lavori e collaudo;
- trasmettere a Regione i progetti definitivo ed esecutivo dell'intervento nonché la comunicazione di avvenuta consegna lavori;
- assicurare la puntuale e completa esecuzione degli interventi in conformità a quanto previsto nel progetto di cui all'art. 1;
- effettuare il collaudo statico e tecnico amministrativo di tutte le opere e gli impianti, effettuando anche tutte le prove sui materiali e sugli impianti per verificare il corretto funzionamento di quanto realizzato;
- fornire rendiconti periodici sullo stato di realizzazione dell'intervento, sull'andamento delle attività, su ritardi o anticipi, sul raggiungimento degli obiettivi;
- effettuare periodicamente la rendicontazione delle spese e comunicare i dati per il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico degli interventi;
- consentire le verifiche volte ad accertare la corretta realizzazione del progetto e più in generale delle attività, nonché dei correlati aspetti amministrativi e contabili mettendo a disposizione la necessaria documentazione;

- utilizzare, per le spese che riguardano il progetto finanziato, un sistema contabile distinto o un'adeguata codificazione contabile da apporre sui documenti di spesa;
- garantire la gestione e la manutenzione delle opere realizzate anche attraverso forme di cooperazione tra i Comuni territorialmente interessati dal progetto da definire entro l'approvazione del progetto esecutivo;
- restituire, in caso di rinuncia o decadenza del contributo, le eventuali somme già ricevute;
- rimborsare eventuali somme versate ad anticipazione eccedenti la somma ammissibile a consuntivo;
- comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati identificativi ed anagrafici del beneficiario e del Legale rappresentante;
- rispettare le Linee Guida e gli eventuali regolamenti e disposizioni che verranno emanati dall'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 e dagli ulteriori uffici regionali coinvolti;
- dare attuazione al decreto 4292/2015 procedendo alla digitalizzazione della rete ciclabile dei Comuni interessati dal progetto e alla trasmissione dei relativi shapefile a Regione Lombardia, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida;
- assicurare evidenza del contributo comunitario per la realizzazione dell'opera come da Regolamento (UE) 1303/2013 sia per la fase attuativa dell'operazione, sia per la fase seguente all'attuazione, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida;
- considerare per le successive fasi di sviluppo del progetto le indicazioni fornite dall'Autorità Ambientale nel documento "Indicazioni per il miglioramento della qualità ambientale dei progetti".

Inoltre, il **Parco Lombardo della Valle del Ticino** si impegna, in proprio e/o per il tramite dei Comuni territorialmente interessati a:

- mantenere la destinazione d'uso dei beni mobili e immobili per cinque anni, a decorrere dalla data del collaudo/certificato di regolare esecuzione delle opere e comunicare ogni variazione dell'utilizzo;
- non cedere la proprietà dell'infrastruttura per cinque anni, a decorrere dalla data del pagamento finale (art. 71 Reg. (UE) 1303/2013);
- acquisire le aree e/o ad averne la piena disponibilità per la realizzazione delle opere perfezionando gli atti necessari entro l'approvazione del progetto esecutivo.

Il **Parco Lombardo della Valle del Ticino**, qualora intenda rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione dell'intervento, deve darne immediata comunicazione formale alla Regione.

Il **Parco Lombardo della Valle del Ticino**, viste le attestazioni rilasciate dai Comuni di Abbiategrasso, Morimondo e Vigevano, dà atto della conformità allo strumento

urbanistico dei Comuni suddetti dell'intervento oggetto del presente Accordo.

Il **Parco Lombardo della Valle del Ticino**, vista la DGC n. 55 del 27 giugno 2016 del Comune di Ozzero, dà atto che l'Amministrazione comunale si è impegnata ad adeguare il proprio strumento urbanistico con l'inserimento del progetto previsto dal presente Accordo entro e non oltre il termine massimo del 30 giugno 2017, pena decadenza del contributo.

Art. 4 - Entità del contributo e spese ammissibili

Il contributo regionale di **€ 1.316.114,20** a valere sulle risorse POR FESR 2014 - 2020 è a fondo perduto e concorre fino al **70%** della spesa ammissibile, come risultante dal Quadro Economico (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

La copertura finanziaria è articolata come riportato nello schema seguente:

Ente/Soggetto	Importo	Fonte	Estremi degli atti attestanti la copertura finanziaria
REGIONE LOMBARDIA	€ 1.316.114,20	POR FESR 2014-2020	DGR n. X/3669 del 05/06/2015 Decreto n. 6985 del 15/07/2016
PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	€ 564.048,94	Entrate proprie e contributi dagli enti sostenitori del progetto: COMUNE DI ABBIATEGRASSO COMUNE DI MORIMONDO COMUNE DI VIGEVANO COMUNE DI OZZERO	Deliberazione C.d.G. n. 134 del 09/11/2016. D.G.C. n. 54 del 18/04/2016. D.G.C. n. 32 del 15/04/2016. D.G.C. n. 48 del 03/03/2016. D.G.C. n. 55 del 27/06/2016.
Costo totale progetto	€ 1.880.163,14		

I ribassi d'asta non possono essere utilizzati ad incremento delle voci di spesa del Quadro Economico allegato.

A seguito dell'espletamento delle procedure di aggiudicazione dei lavori, pertanto, il Parco Lombardo della valle del Ticino trasmette al Dirigente responsabile specifica "Comunicazione di consegna lavori", secondo le modalità definite dalle Linee Guida, corredata del Quadro economico a seguito dell'aggiudicazione. Il Dirigente responsabile della Regione procede dunque a

rideterminare, con specifico provvedimento dirigenziale, l'importo del contributo a valere sul POR FESR 2014 - 2020.

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute direttamente dal beneficiario, strettamente inerenti le opere di cui al progetto. In particolare, il soggetto beneficiario deve essere intestatario del contratto di appalto.

Eventuali variazioni in aumento delle spese complessive dell'intervento non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare del contributo stesso.

Eventuali variazioni in diminuzione, a consuntivo, delle spese ammissibili del progetto determinano una proporzionale riduzione del contributo medesimo.

Regione si riserva, in qualunque momento della vita del progetto e comunque in fase di erogazione a saldo, di rideterminare il contributo concesso qualora nel corso della realizzazione dello stesso si dovessero verificare delle variazioni in diminuzione delle spese ammissibili a seguito dell'espletamento di eventuali ulteriori procedure di aggiudicazione/affidamento dei lavori, della realizzazione dei lavori e della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute.

Il beneficiario è tenuto a rimborsare i pagamenti effettuati dalla Regione rilevatisi eccedenti la somma ammissibile a consuntivo o le somme non dovute totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o di adeguato riscontro probatorio documentato.

La sottoscrizione del presente Accordo da parte del Soggetto beneficiario del contributo costituisce accettazione del contributo medesimo nonché delle rideterminazioni che saranno disposte dal Dirigente responsabile in attuazione del presente Accordo e delle Linee Guida.

Art.5 - Modalità di erogazione del contributo

L'erogazione del contributo da parte di Regione avverrà secondo le seguenti modalità:

- la prima quota, pari al 30% (trentapercento) del contributo assegnato, sarà erogata a titolo di anticipazione dopo la comunicazione a Regione di avvenuta consegna lavori, corredata della relativa documentazione;
- la seconda quota, pari al 30% (trentapercento) del contributo assegnato, sarà erogata successivamente all'avvenuta esecuzione di opere per un valore pari o superiore al 30% (trentapercento) dell'importo contrattuale dei lavori appaltati ed all'avvenuta liquidazione di spese ammissibili pari almeno alla prima quota del contributo concesso;
- la terza quota, pari al 30% (trentapercento) del contributo assegnato, sarà erogata successivamente all'avvenuta esecuzione di opere per un valore pari o superiore al 60% (sessantapercento) dell'importo contrattuale dei lavori

appaltati ed all'avvenuta liquidazione di spese ammissibili pari almeno alle prime due quote del contributo concesso;

- l'erogazione del saldo avverrà al completamento delle procedure di collaudo e della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute.

La richiesta di erogazione del contributo a Regione sarà presentata tramite il sistema informativo Siage utilizzando la relativa modulistica, secondo quanto specificato nelle Linee Guida.

La liquidazione delle quote sopra indicate da parte di Regione è disposta nel termine di 60 giorni dal ricevimento della relativa istanza.

Le Parti convengono sulla previsione della tempistica di spesa riportata nel Piano Economico seguente:

	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
REGIONE LOMBARDIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 789.668,52	€ 394.834,26	€ 131.611,42	€ 1.316.114,20
Parco del Ticino CAPOFILA	€ 70.000,00	€ 61.737,16	€ 250.000,00	€ 182.311,78	€ 0,00	€ 564.048,94
Totale	€ 70.000,00	€ 61.737,16	€ 1.039.668,52	€ 577.146,04	€ 131.611,42	€ 1.880.163,14

Il Parco Lombardo della Valle del Ticino si impegna a conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, e comunque nei termini previsti dalla normativa comunitaria, la documentazione originale di spesa.

Art. 6 - Termini di realizzazione dei progetti

L'iter operativo per la realizzazione dell'intervento è indicato nel cronoprogramma di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Il soggetto beneficiario si impegna in particolare al rispetto dei seguenti termini:

- trasmissione del progetto definitivo e del progetto esecutivo entro il **30 marzo 2018**
- consegna lavori entro il **30 marzo 2019**
- ultimazione lavori entro il **30 settembre 2020**
- collaudo entro il **30 novembre 2020**

ed a trasmettere a Regione Lombardia, entro il **30 aprile 2017**, la prima "Comunicazione dei dati di monitoraggio finanziario" e la prima "Dichiarazione sullo stato d'avanzamento dell'iter procedurale del progetto", in coerenza a quanto definito nelle Linee Guida.

Qualora la tempistica di attuazione dell'intervento di riqualificazione della SS 494, ad opera di ANAS, non risultasse compatibile con la tempistica della Programmazione Comunitaria 2014-2020 il Parco Lombardo della Valle del Ticino si impegna comunque ad attuare il progetto oggetto del presente Accordo e ad effettuare il collaudo entro il 31 dicembre 2020.

A seguito della trasmissione dei progetti definitivo ed esecutivo, Regione, nei successivi 60 giorni, verifica la coerenza degli stessi con il progetto di cui all'art. 1, dandone comunicazione al Parco Lombardo della Valle del Ticino.

Art. 7 - Varianti al progetto

Perizie modificative e integrative sono ammissibili nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

Il Soggetto beneficiario fornisce comunicazione a Regione dell'avvenuta approvazione di eventuali varianti al progetto ammesso a contributo.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa, le varianti non devono prevedere lavori relativi a tipologie di opere non ammissibili.

A pena di decadenza del contributo, le varianti non devono determinare pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie dell'intervento.

In nessun caso le varianti daranno luogo a un incremento del contributo finanziario assegnato a seguito della sottoscrizione del presente Accordo.

Art. 8 - Decadenza del contributo

Il contributo viene dichiarato decaduto dalla Regione, con decreto del Dirigente responsabile, qualora il soggetto beneficiario:

- comunichi la volontà di rinunciare al contributo finanziario;
- non rispetti le indicazioni, i vincoli e le scadenze contenuti nell'Avviso e nel presente Accordo;
- realizzi un intervento non conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, a quello ammesso a contributo, o che pregiudica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie dell'intervento;
- effettui varianti (di cui al precedente art. 7) che determinano pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie dell'intervento.

Costituiscono altresì motivi di decadenza del contributo:

- il verificarsi, nei cinque anni successivi al collaudo delle opere, modifiche dei requisiti soggettivi del beneficiario tali per cui lo stesso non avrebbe potuto presentare domanda di contributo;
- il mancato rispetto delle tempistiche di cui all'art. 6 a meno di eventuali specifiche proroghe che potranno essere disposte in casi eccezionali dal Dirigente responsabile, solo a condizione che sia verificata la compatibilità con il programma di spesa complessivo e le tempistiche per la realizzazione. Allo scopo, il soggetto beneficiario trasmette, prima della scadenza dei

termini, la richiesta di proroga corredata da motivazioni documentate e da cronoprogramma dettagliato ed aggiornato delle attività e della spesa;

- l'emergere, in sede di verifica, di irregolarità attuative o mancanza dei requisiti sulla base dei quali il contributo è stato concesso ed erogato;
- la mancata realizzazione e rendicontazione, entro il 31 dicembre 2020, di almeno l'80% della spesa ammissibile.

Qualora siano già state erogate una o più quote del contributo, il Parco Lombardo della Valle del Ticino deve restituire le somme ricevute a titolo di contributo a fondo perduto, comprensive degli interessi legali maturati.

Resta fermo il potere di autotutela dell'Amministrazione regionale nel rispetto delle previsioni di cui alla legge n. 241/1990.

Art. 9 - Responsabilità e rapporti con i terzi

Il soggetto beneficiario esonera e tiene indenne Regione da qualsiasi onere e/o responsabilità per danni a cose o persone che a qualsiasi titolo possano derivare nei confronti di terzi dall'attuazione delle attività previste dal presente Accordo.

Art. 10 - Validità dell'Accordo

La validità del presente Accordo è prevista a partire dalla data della sua formale sottoscrizione sino alla completa effettuazione degli impegni assunti in coerenza con la programmazione comunitaria.

Ultimazione lavori, apertura all'esercizio e collaudo non potranno comunque superare il termine del 31 dicembre 2020.

Art. 11 - Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, le Parti convengono che i dati personali da ciascuna acquisiti al momento della sottoscrizione del presente Accordo, e successivamente nel prosieguo, saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, per tutte le finalità strettamente connesse alla sottoscrizione e successiva gestione della stessa, nonché per tutti i conseguenti necessari adempimenti di legge. I dati saranno trattati in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e di riservatezza.

Art. 12 - Trattamento dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", tutti i dati personali che verranno in possesso di Regione, del Gestore del sistema informativo Siage e dei soggetti eventualmente incaricati dell'istruttoria delle istanze e rendicontazioni, saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Accordo e nel rispetto dell'art. 13 della sopra citata legge. I dati acquisiti

in esecuzione del presente Accordo verranno trattati con modalità prevalentemente informatica e in parte anche manualmente.

Il titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano.

Il Responsabile interno del trattamento dei dati è il Direttore pro tempore della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati è il legale rappresentante pro tempore di Lombardia Informatica S.p.A. con sede in Via T. Taramelli, 26 - 20124 Milano.

Si informa, inoltre, che gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.

Art. 13 - Contenzioso

Ogni controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione e sull'applicazione delle norme contenute nel presente atto è demandata per la relativa definizione al Foro di Milano.

Art. 14 - Modalità di stipulazione

Il presente atto è sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Allegato A - Quadro economico

Allegato B - Cronoprogramma

Regione Lombardia

Responsabile della Misura Mobilità ciclistica

Arch. Erminia Falcomatà

Parco Lombardo della Valle del Ticino

Il Direttore

Dott. Claudio Peja

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO A

ID Progetto: 119445

Soggetto Proponente singolo: Parco Lombardo della Valle del Ticino	QE PRESENTATO ACCORDO	QE SPESA AMMISSIBILE ACCORDO
OPERE PRINCIPALI		
- LAVORI: opere civili e impiantistiche	1.163.429,00	1.163.429,00
- FORNITURE: segnaletica/illuminazione/.....	0,00	0,00
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	30.000,00	30.000,00
a) TOTALE OPERE PRINCIPALI (lavori, forniture, oneri sic.)	1.193.429,00	1.193.429,00
OPERE COMPLEMENTARI		
- LAVORI: opere civili e impiantistiche	0,00	0,00
- FORNITURE: segnaletica/rastrelliere/dispositivi tecnologici...	215.000,00	215.000,00
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	10.000,00	10.000,00
b) TOTALE OPERE COMPLEMENTARI (lavori, forniture, oneri sicurezza) [Max 20% di a)]	225.000,00	225.000,00
c) TOTALE opere a) + b)	1.418.429,00	1.418.429,00
Somme a disposizione		
1) IVA sui LAVORI, forniture, oneri sicurezza	141.842,90	141.842,90
2) Spese tecniche. Sono comprese anche le spese riferite alla rilevazione e alla digitalizzazione, secondo le indicazioni del decreto n. 4292 del 26 maggio 2015, della rete ciclabile comunale [max 10 % del totale opere c)]	141.842,90	141.842,90
3) IVA sulle Spese tecniche	31.205,44	31.205,44
4) Acquisizione terreni non edificati [max 10 % del totale opere c)]	56.737,16	56.737,16
5) Spostamenti di reti tecnologiche interferite	0,00	0,00
6) Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	0,00
7) Imprevisti e bonifica [max 7% del totale opere c)]	85.105,74	85.105,74
8) Spese per pubblicità gare (art. 80 D.Lgs 163/06);	5.000,00	5.000,00
d) TOTALE Somme a disposizione	461.734,14	461.734,14
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO relativo alle opere previste sui territori ammissibili appartenenti alla zonizzazione POR c) + d)	1.880.163,14	1.880.163,14

CONTRIBUTO CONCESSO	1.316.114,20
percentuale di finanziamento regionale	70,00%
AUTOFINANZIAMENTO	564.048,94
COSTO PROGETTO	1.880.163,14
CONTRIBUTO DEFINITO CON DD n. 6985 del 15 luglio 2016	1.316.114,20

